



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Class (ex DGABAP 34.43/01 Fasc.209.65.3/2021)

All Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Ex Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

All Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 7524] Procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e segg. del D. Lgs. 152/2006.

Progetto per la realizzazione di un "Impianto integrato agri-voltaico, da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano (FG)", costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 17,44 MW collegato alla RTN –

Proponente: Development 2 S.r.l

Parere tecnico istruttorio

e.p.c.

All

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla

Direzione Generale Archeologia,
belle arti e paesaggio
mbac-dgabap-servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla

Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

All

Servizio II - Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
della DG ABAP

All

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”* pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (*disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio*) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della*



cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'art. 36 c. 2 *ter* del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.";

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che la società **Development 2 S.r.l.** con nota del 15/10/2021 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)** – DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. 16302 del 10/02/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 5115 del 11.02.2022, conclusa la fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società **Development 2 S.r.l.**;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V**, con nota prot. 5710 del 15/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (**SABAP FOGGIA**) e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale le valutazioni di competenza in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA)**, con nota prot. 2398 del 07/03/2022, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione Ecologica, ha rilevato alcune criticità e richiesto documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP)**, con nota prot. 9748 del 14/03/2022, ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale valutazioni ambientali (VA) Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC una di Richiesta perfezionamento atti.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha comunicato alla società **Development 2 S.r.l.**, con nota prot.1787 del 22/03/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. 11453 del 24/03/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la società **Development 2 S.r.l.**, con nota acquisita agli atti della Scrivente con prot. 14153 del 13/04/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) Servizio V**, con nota prot. 20329 del 30/05/2022, nel comunicare la trasmissione di ulteriore documentazione per il progetto in esame, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (**SABAP FOGGIA**), di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale ed ai Servizi II e III della suddetta Direzione Generale di trasmettere i propri contributi istruttori;

CONSIDERATO che il **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)** – DG per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. 63076 del 20/05/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione integrazioni e l'avvio della nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (SABAP FOGGIA)**, con nota prot. 7277 del 27/06/2022 ha espresso il parere di competenza che si riporta nei punti significativi:

(...)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto agri-voltaico, di potenza complessiva pari a 17,44 MW, sarà ubicato nel Comune di Ascoli Satriano, con quote comprese tra i 290 e i 270 m sul livello del mare, in località Piscitello di Sopra in prossimità della frazione di San Carlo d'Ascoli, in Provincia di Foggia, a circa 20 km a sud ovest rispetto al centro abitato di Cerignola. La superficie complessiva è pari a circa 28,95 ettari di cui 25 recintati per l'installazione dell'impianto. La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici mono-facciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo monoassiale mediante palo infisso nel terreno. Le strutture a tracker saranno poste a una quota media di circa 2,7 metri da terra la cui proiezione sul terreno è complessivamente pari a circa 8,22 ha. Inoltre si prevede che la superficie tra le file dei moduli fotovoltaici sarà destinata alla coltivazione di un impianto olivicolo super-intensivo, costituito da olivi posizionati ad una distanza di circa 1 m l'uno dall'altro con un rapporto di numero di elementi arborei pari a circa 1000 per ettaro. Infine, l'impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV alla sottostazione di trasformazione della RTN 150 kV di denominata "Valle", mediante una linea di connessione interrata in MT/AT di una lunghezza di circa 250 m.

L'area, dal punto di vista urbanistico, risulta interamente ricadere in Zona E "verde agricolo".

L'impianto è così costituito:

a) **Un impianto fotovoltaico** costituito da:

- moduli fotovoltaici;
- n.1 cabina di Utenza. Il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di una stazione MT/AT di utenza che serve ad elevare la tensione di impianto di 30 kV al livello di 150 kV, per il successivo collegamento alla stazione di rete 150 kV di "Stornara";



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- n.1 cabina principale MT di connessione. Nella stessa area all'interno della cabina sarà presente il quadro QMT1 contenente i dispositivi generali DG di interfaccia DDI e gli apparati SCADA e telecontrollo;
 - n. 5 Power Station (PS). Le Power Station o cabine di campo avranno la duplice funzione di convertire l'energia elettrica da corrente continua a corrente alternata ed elevare la tensione da bassa a media tensione; esse saranno collegate tra di loro in configurazione radiale e in posizione più possibile baricentrica rispetto ai sottocampi fotovoltaici in cui saranno convogliati i cavi provenienti dalle String Box che a loro volta raccoglieranno i cavi provenienti dai raggruppamenti delle stringhe dei moduli fotovoltaici collegati in serie;
 - i moduli fotovoltaici saranno installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno;
 - L'impianto è completato da:
 - tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
 - opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni, con queste ultime formate da rete metallica a pali fissati nel terreno con plinti.
- b) **Un'attività agrosolare** costituita da un impianto Olivicolo super-intensivo. Esso sarà disposto in file parallele ai tracker dei moduli fotovoltaici e seguirà la seguente ripartizione:
- Campo 1): superficie di ha 9.27 per la produzione di olive per olio della cv Leccina;
 - Campo 2): superficie di ha 15.61 per la produzione di olive per olio della cv. Oliana.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO - AMBITO 4/ OFANTO – PPTR

Pertanto la presente istruttoria, riporterà le valutazioni di compatibilità fatte rispetto al quadro dei vincoli del PPTR e successivamente una attenta ricognizione normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito "Ofanto" di cui alla scheda d'ambito 5.4 del PPTR Puglia, Figura territoriale 4.2 "La media Valle dell'Ofanto".

La suddetta scheda riporta che "L'Ambito della Valle dell'Ofanto è costituito da una porzione ristretta di territorio che si estende parallelamente ai lati del fiume stesso in direzione SO-NE, lungo il confine che separa le province pugliesi di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, e le province esterne alla Regione di Potenza e Avellino. Questo corridoio naturale è costituito essenzialmente da una coltre di depositi alluvionali, prevalentemente ciottolosi, articolati in una serie di terrazzi che si ergono lateralmente a partire dal fondovalle e che tende a slargarsi sia verso l'interno, ove all'alveo si raccordano gli affluenti provenienti dalla zona di avanfossa, sia verso la foce dove si sviluppano i sistemi delle zone umide costiere di Margherita di Savoia e Trinitapoli, e dove in più luoghi è possibile osservare gli effetti delle numerose bonifiche effettuate nell'area. Il limite con la settentrionale pianura del Tavoliere è spesso poco definito, mentre quello con il meridionale rilievo murgiano è per lo più netto e rapido."

"Il reticolo idrografico del Fiume Ofanto è caratterizzato da bacini di alimentazione di rilevante estensione, dell'ordine di alcune migliaia di kmq, che comprende settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di pianura, anche al di fuori del territorio regionale."

La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli **Obiettivi di qualità** previsti dal PPTR (allegato 5.4 Ambito "Ofanto").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali".

Nella Sezione B 2.2.B Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale, si rileva quanto segue.

"Il presidio insediativo di lunga durata del territorio aperto, soffre delle dinamiche di abbandono, comprese quelle forme fortemente modificate od introdotte dalle strutture della Riforma. Avanza la monocoltura, e nell'alveo dell'Ofanto le colture irrigue sono eccessivamente idroesigenti, compromettendo l'equilibrio ambientale e naturalistico della figura."



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Nella sezione B 2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (La media Valle dell'Ofanto), si precisa lo "Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)", tra i quali sono citati:

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;
In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la "riproducibilità delle invarianti strutturali" le quali sono:
- salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
- salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del reticolo idrografico dell'Ofanto e dalla sua valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso.

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.

Dalla Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Ofanto, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

In questo senso si segnalano i seguenti elementi di valutazione:

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo;

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro-ambientali;

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.

A.3.3 Le componenti visivo percettive

3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;
7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;
- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale - paesaggistica e l'aggregazione sociale;

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale:

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica

Per altro verso, in assenza di specifiche linee guida ministeriali, non pare possibile connotare come agrovoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica.

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di una non meglio precisata installazione agrovoltaica.

Non pare superfluo, in questo nel caso, fare riferimento al numero e alle dimensioni di tutti i manufatti sopra elencati.

Il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

Per contro non esiste ancora una normativa guida che, anche in variante del PPTR vigente, legittima modalità di inserimento dei moduli fotovoltaici in aree agricole, né può autocertificarsi una tipologia progettuale tale da essere completamente insindacabile sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Si premette innanzitutto che l'impianto, esteso per circa 25 ettari, ha un'altezza complessiva variabile da oltre 2,8 m ad un massimo di circa 4,8 m, a seconda dell'inclinazione dei moduli. Questo aspetto è rilevante per considerare l'impatto sulla qualità del paesaggio di un impianto che, seppur frammentato in fasce, vedrebbe una vasta area occupata da un volume virtuale sviluppato per 25 ettari e alto in alcune fasi anche 4,8 metri, pur considerando la lieve mitigazione data dagli ulivi, che tuttavia sarebbero interclusi tra le fasce e pertanto pressoché ininfluenti nelle viste nord-sud, come dimostrato nella sezione di dettaglio rappresentata dalla ditta.

Va considerato, inoltre, che l'impianto attraversa il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello (n. 37), come risulta dalla tavola "Inquadramento generale vincoli PPTR" e risulta circondato ad una distanza media di circa 400 m dalla rete tratturale comprendente, oltre al suddetto Regio tratturello, il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello (n. 36), più una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta.

Peraltro, le opere di mitigazione a verde, che prevedono la realizzazione di una quinta arborea arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, ad imitazione della macchia mediterranea spontanea, rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vasto recinto. Tale recinto e, conseguentemente, l'intero impianto, è previsto in un'area soggetta alla presenza di Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative, interferendo con la rete tratturale e la sua area di rispetto.

Inoltre, si segnala il contrasto con la normativa d'uso sopra richiamata, in quanto:

- A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

L'impianto sarebbe un detrattore rispetto al patrimonio identitario culturale – insediativo, inficiando la comprensione complessiva dell'organismo territoriale, prevalentemente a seminativo e caratterizzato da visuali ampie e compromettendo la tutela dei valori del contesto.

- A.3.3 Le componenti visivo percettive

L'impianto sarebbe un detrattore paesaggistico, in quanto:

- costituirebbe una trasformazione territoriale che altera le componenti e le relazioni visive che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- sarebbe in contrasto con la direttiva che promuove progetti che impediscano le trasformazioni territoriali che compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano, come cumulativamente rappresentato dalle tavole di analisi PPTR della ditta;

IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”.

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Per quanto non ancora oggetto di una nuova disciplina che consideri la tipologia dell'agrivoltaico, non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, è già presente un impianto fotovoltaico, senza considerare il complesso degli impianti FER.

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo, con particolare riferimento ai valori paesaggistici delle figure territoriali e ai paesaggi rurali coinvolti.

Nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente.

Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

La presenza contemporanea di percorsi tratturali, singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire la assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L'inserimento di un nuovo impianto, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito.

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico trasmessa dalla Società proponente, rileva perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevabile impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che tutte delle aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione, in quanto vincolati con DM 22/12/1983, il Tratturello n. 37 “Foggia – Ortona - Lavello”, che presenta una interferenza con una parte del campo FV e il Tratturello n. 36 “Foggia – Ascoli - Lavello”, che presentano una interferenza longitudinale con il cavidotto di connessione alla SE.

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana. In particolare i due campi fotovoltaici sono direttamente interferenti con una traccia di viabilità antica di età romana nota in letteratura da foto interpretazione.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco agrovoltaiico in oggetto, risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, a conclusione della suddetta istruttoria, **questa Soprintendenza, esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela, anche alla luce delle integrazioni prodotte dalla ditta, che non consentono di ritenere attenuate le criticità e gli impatti negativi sul patrimonio culturale.**

CONSIDERATO che il **Servizio II** di questa Direzione Generale, con nota prot. 24588 del 30/06/2022 ha espresso il proprio contributo istruttorio di competenza che si riporta:

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 20329 del 30.05.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 7277 del 27.06.2022, acquisito agli atti di questa Direzione Generale con prot. 24411 del 28.06.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha valutato un impatto di rilievo dell'opera in progetto sui beni archeologici. Le aree interessate dalle lavorazioni non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela ad eccezione di quelli relativi ai Tratturelli n. 37 e 36 – viene giustamente sottolineato come la valenza culturale di simili tracciati sia stata ulteriormente ribadita dall'inserimento della transumanza e dei suoi percorsi nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale nel 2019 –, tuttavia il progetto in esame andrebbe ad inserirsi in un comparto territoriale che si distingue per la presenza di numerosi insediamenti antichi databili dal Neolitico all'età romana. Vengono rilevate interferenze dirette dei due campi fotovoltaici con una traccia di viabilità antica di età romana nota in letteratura da foto interpretazione e interferenze del campo FV e del cavidotto di connessione alla SE con i menzionati Tratturelli. La realizzazione dell'opera in progetto viene pertanto considerata pregiudizievole per la conservazione del palinsesto archeologico, che ne risulterebbe significativamente alterato.

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/206 e al DPCM 14.2.2022.

ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente, così come descritto nel sopra riportato parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente, la documentazione pubblicata e le integrazioni pervenute;

CONSIDERATA l'analisi del quadro vincolistico e del patrimonio culturale effettuata dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che lo scenario strategico del PPTR Puglia, assumendo i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e traducendoli in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile, per questi obiettivi definisce le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, con cui si



favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

CONSIDERATO l'art. 91, comma 1, delle NTA del PPTR sancisce che *“Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito”*.

RILEVATO che un impianto agro-voltaico con la superficie (ca. 25 ettari) e con l'articolazione territoriale simili a quello in valutazione è chiaramente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che, al netto degli aspetti agronomici e produttivi, l'installazione di impianti agrofotovoltaici in aree agricole, benché caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di alcune produzioni agrarie, peraltro nel caso in esame di impianto olivicolo di natura super-intensiva e quindi di per sé estraneo al paesaggio agrario pugliese, costruisce uno scenario di grande trasformazione della *texture* agricola, con impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui le visuali prevalenti sono quasi esclusivamente a raso.

CONSIDERATO che le verifiche specifiche relative agli impatti cumulativi, ed in particolare quelle previste per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 che stabilisce i criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER, devono essere effettuate considerando gli impianti agrofotovoltaici alla stessa stregua di quelli fotovoltaici in senso stretto.

CONSIDERATO che nel caso in esame la verifica del criterio B – *Eolico con Fotovoltaico del Titolo V – Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo*, individua un impatto cumulativo tra il progetto di agrofotovoltaico in esame ed impianti eolici esistenti (cfr. SIA, elab. 2748_4469_AS_SIA_R02_Rev0_SNT, pag.39).



Individuazione degli impianti eolici presenti nell'area del dominio.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che per quanto detto in precedenza si tratta di un impatto che non può essere mitigato dal carattere agrovoltaico dell'impianto, al contrario di quanto sostenuto dal proponente;

CONSIDERATA inoltre non trascurabile, per una coerente e realistica verifica degli impatti cumulativi, l'analisi degli altri progetti per i quali è in corso il procedimento di VIA speciale PNRR-PNIEC, progetti identificati con ID 7644, ID 7802, ID 8265. Uno di questi, il progetto identificato con ID 7644, risulta collocato in un'area in parte coincidente con quella occupata dall'impianto in esame ed in parte adiacente, mentre il progetto identificato con ID 7802 risulta collocato alla distanza di soli 330 metri.


CONSIDERATO che l'impianto, esteso per circa 25 ettari, di altezza complessiva variabile da 2,8 m a circa 4,8 m, a seconda dell'inclinazione dei moduli, pur considerando la marginale mitigazione costituita dagli ulivi, interclusi tra le fasce e pertanto pressoché ininfluenti nelle viste nord-sud, (come dimostrato nella sezione di dettaglio rappresentata dal proponente), determinerebbe un impatto significativo sul paesaggio.

CONSIDERATO che inoltre, che l'impianto affiancherebbe su entrambi i lati il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello (n. 37) andando ad occupare in parte, seppure non con i moduli fotovoltaici a terra, la sua fascia di rispetto di 100 m e si collocherebbe ad una distanza media di circa 400 m dal Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello (n. 36).

CONSIDERATO che le opere di mitigazione a verde, che prevedono la realizzazione di una quinta arboreo- arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, ad imitazione della macchia mediterranea spontanea, rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vasto recinto, previsto anche all'interno di Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative, in riferimento alla rete tratturale (n. 37)



Immagine con gli impianti in corso di valutazione con procedimento di via speciale PNRR-PNIEC



CONSIDERATO che ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, per quanto non ancora oggetto di una nuova disciplina che consideri la tipologia dell’agrovoltaico, all’interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all’area, sono presenti **15 aerogeneratori con autorizzazione positiva**, di cui **1** intercluso dal campo fotovoltaico in valutazione (distanza dell’aerogeneratore dalla recinzione del campo fotovoltaico in valutazione pari a 80 m) e **4** aerogeneratori situati nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico (il più prossimo dista circa 300 m dal campo in questione).

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto agrovoltaico in esame, inoltre, andrebbe, in generale a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e che, in particolare, andrebbe a contrastare con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d’uso della Sezione C2 delle Schede d’ambito di riferimento, ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso, come di seguito evidenziato:

SCENARIO STRATEGICO

SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito	Normativa d’uso	
	Indirizzi	Direttive
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:



A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali		
3.3 componenti visivo percettive		
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.	- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	- <u>impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</u>

RILEVATO inoltre che il comparto territoriale nel quale il progetto è inserito **presenta un alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana, rintracciando, sulla base della disamina delle presenze note da rinvenimenti, ricognizioni sul campo e foto-interpretazione, numerose interferenze dirette o contiguità delle opere di progetto con la viabilità antica, come descritte in particolare nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MiC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo più volte si fa riferimento alla "tutela del paesaggio" ed alla "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR;"

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia;

CONSIDERATO che dal successivo Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale);

CONSIDERATO, inoltre, che dal medesimo Rapporto Statistico la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.176 impianti su 5.660 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.643,1 MW, con un ulteriore incremento di circa 120 MW rispetto al dato registrato nel 2018, corrispondente a 2.523,3 MW), raggiungendo il 24,2% della potenza istallata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO anche che dal Rapporto Statistico– Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018, la provincia di Foggia risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata su tutto il territorio nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata, seguita dalle province di Potenza (9,8%), Avellino (6,9%) e Catanzaro (5,9%);

CONSIDERATO che inoltre dei 125 impianti eolici attualmente in valutazione di impatto ambientale statale sul territorio nazionale, 56 impianti, pari al 44,8% del totale, sono localizzati in Puglia e 31 impianti, pari al 24,8% del totale, sono concentrati nella sola provincia di Foggia;

CONSIDERATO quindi che, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, visto il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Development 2 S.r.l. per il **Progetto per la realizzazione di un “Impianto integrato agri-voltaico, da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano (FG)”, costituito da impianto olivicolo super-intensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 17,44 MW collegato alla RTN.**

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.

Il Responsabile del Procedimento

*U.O.T.T. n. 7 Servizio V DG-ABAP - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)*



Il Dirigente del Servizio V DG-ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



Per IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)*



(* Giusta delega prot. SS-PNRR 001184-P del 28/06/2022